



LINEE GUIDA

N. 1/2010

CONTRATTO DI APPALTO

13 ottobre 2010

Di seguito si presenta uno schema di contratto di appalto che nella sua astratta composizione tiene conto di tutto quanto, a livello normativo, formale e sostanziale, rende l'appalto legalmente riconoscibile e sostanzialmente genuino, in quanto conforme alla legge. D'altra parte valga l'avvertenza che tale schema dovrà essere compilato attentamente e prudentemente in ogni sua parte al fine di calarlo nella concreta realtà aziendale e del singolo appalto, non potendosi utilizzare il modello come un mero formulario standard valido per tutte le circostanze. In secondo luogo il contratto dovrà poi essere portato ad esecuzione con la medesima cura e diligenza cercando di garantirne progressivamente e pedissequamente la conformità al quadro normativo. Infine, allo scopo di avere "certezza" del "buon inizio" del rapporto contrattuale, si rammenta la possibilità di avanzare apposita istanza di certificazione per ogni singolo contratto.

* * *

L'anno, il giorno del mese di,

Tra

- la ditta.....con sede in (...), Via, Partita Iva
, rappresentata dal legale rappresentante, nato il a e
residente a in Via, codice fiscale,
qui di seguito denominata "il Committente", da una parte,

e

- la ditta.....con sede in (...), Via,
Partita Iva, rappresentata dal legale rappresentante, nato il a e
residente a in Via, codice
fiscale.....

qui di seguito denominata "l'Appaltatore", dall'altra,

premessato che:

1. l'appaltatore è una impresa che esercita, in conformità di quanto previsto dal proprio oggetto sociale, prestazioni di attività di servizi e opere a favore di terzi;
2. il committente è una impresa agricola che opera nell'ambito die intende con il presente accordo affidare in appalto le attività di
3. il presente contratto di appalto è stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, nonché degli articoli 1655 e seguenti del codice civile;
4. l'appaltatore effettua i servizi e/o le opere, oggetto della prestazione prevista quale oggetto del presente contratto, presso altre imprese attraverso personale qualificato e specializzato ed attrezzature prevalentemente proprie, idonee e funzionali al servizio;
5. per i servizi e/o le opere di cui al presente contratto e, in generale, per tutte le proprie attività, l'appaltatore

dichiara di essere in regola con le vigenti normative del lavoro, previdenziali, fiscali, nonché quelle in materia di sicurezza sul lavoro;

6. l'appaltatore garantisce che tutti i lavoratori impegnati nei servizi e/o nelle opere di cui al presente contratto sono abilitati a detto impiego;

7. l'appaltatore è in regola con le norme retributive, contributive e assicurative che disciplinano le attività dei lavoratori;

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto del contratto

1.1. Il presente contratto ha per oggetto nei terreni condotti dal Committente. La prestazione dell'appaltatore si identifica, quindi, nel, escluso ogni altro servizio¹.

1.2. Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione del servizio e/o dell'opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili al committente, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre e il correlativo adeguamento del corrispettivo.

Articolo 2

Direzione dei lavori e obblighi dell'appaltatore riguardo al personale

2.1. L'incarico sarà svolto dall'appaltatore in piena autonomia tecnica ed organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione fra i lavoratori impiegati nell'appalto e il committente o i dipendenti del committente.

2.2. Sono di competenza esclusiva dell'appaltatore sia la direzione che la sorveglianza sulla corretta e completa esecuzione dei servizi e/o delle opere oggetto del contratto, che dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed essere conformi alle norme legislative e regolamentari che disciplinano in generale le medesime attività e, in particolare, le singole opere e/o lavorazioni specificatamente appaltate.

2.3. L'appaltatore assume il rischio d'impresa per tutto quanto inerente i servizi e/o le opere di cui al presente contratto.

2.4. L'appaltatore si impegna, nell'esecuzione del servizio, a servirsi esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione di lavoro, che dovrà essere personale qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere.

2.5. L'appaltatore dovrà comunicare al committente, almeno giorni prima dell'inizio del servizio e/o dell'opera i nominativi del personale che verrà impiegato nella esecuzione dell'appalto. L'elenco del personale comunicato preventivamente al committente dovrà contenere, per ciascun lavoratore, l'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa. Oltre all'elenco del personale, l'appaltatore è tenuto, se richiesto dal committente, ad inviare adeguata documentazione di supporto riguardo alla regolare occupazione dello stesso. Il committente consentirà

¹ Gli oggetti eventuali del contratto possono essere così articolati, a seconda dei casi:

a) oggetto: Potatura Vigneti, specificando se trattasi di "potatura secca" (periodo gen-mar) o "potatura verde" (periodo apr-mag); prestazione: le operazioni richieste alla ditta appaltatrice sono "potatura e legatura"; mentre la legatura viene effettuata manualmente, la potatura può essere perfezionata sia manualmente, con uso di forbici manuali, elettriche e/o pneumatiche, o tramite mezzi meccanici trainati e ciò andrà espressamente specificato; andrà altresì chiarito espressamente se il materiale di risulta (tralci) rimane tra i filari e viene raccolto in un secondo momento dal committente o se a tale operazione provvede l'appaltatore;

b) oggetto: Raccolta uva; prestazione: consiste nella raccolta delle uve e nella disposizione dei grappoli in cassette o direttamente su carrelli; va specificato se spetta al committente trasportare con mezzi propri le cassette presso la cantina e provvedere alla cernita delle uve sui nastri trasportatori;

c) oggetto: Raccolta ortaggi/frutta; prestazione: consiste nella raccolta in campo degli ortaggi o della frutta (meloni, cocomeri, ecc), nella preparazione delle pedane o di grossi contenitori che rimangono in campo; va specificato se il prodotto rimane in azienda per la lavorazione, oppure se le pedane e/o i contenitori vengono recuperati dalla ditta committente che provvede al trasporto in magazzino o se tale attività è svolta dall'appaltatore e se il prodotto viene venduto a ditte terze;

d) oggetto: Operazioni di trapianto; prestazione: per gli ortaggi a pieno campo (pomodori, insalate varie, peperoni, melanzane, ecc.), le piantine cubettate vengono inserite manualmente dall'appaltatore, con l'utilizzo di una macchina "trapiantatrice"; specificare se il macchinario è fornito dal committente.

l'ingresso nei terreni dove deve essere svolta l'attività appaltata esclusivamente al personale inserito nell'elenco preventivamente inviato e per il quale sia stata allegata la predetta documentazione.

2.6. Qualora si rendessero necessarie, per qualsiasi ragione, variazioni di personale, l'appaltatore si impegna a comunicare al committente le sostituzioni con adeguato preavviso comunque non inferiore a giorni.

2.7. L'appaltatore assume esplicitamente l'impegno ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dai contratti collettivi territoriali e aziendali oltre che da quello nazionale di riferimento, nonché ad osservare tutti gli obblighi in materia di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali. Al fine di dare dimostrazione della non inadempienza, l'appaltatore deve produrre al committente, se richiesto, la documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi.

2.8. L'appaltatore, inoltre, si impegna altresì ad effettuare e versare le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente così come dovute in base alla legge vigente, di ciò il committente potrà richiedere adeguata prova documentale.

2.9. Il committente, per l'esatta esecuzione del presente contratto, si riserva di disporre l'allontanamento dallo stabilimento o dall'unità produttiva del personale dell'appaltatore che non risulti in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi dovuti.

2.10. In conformità all'art. 18, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è tenuto a munire tutto il personale impegnato nell'appalto di un apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, che dovrà contenere le generalità del lavoratore e dell'impresa datrice di lavoro e che dovrà essere indossato o esposto da ciascun lavoratore durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Articolo 3

Responsabilità dell'appaltatore e sicurezza sul lavoro

3.1. A garanzia di tutti i danni derivanti al personale (dell'appaltatore o del committente) ovvero a terzi o alle cose, nonché di quanto dovuto dall'appaltatore e dai subappaltatori al personale impiegato nell'appalto a titolo di retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, l'appaltatore si impegna a prestare a favore del committente una idonea fideiussione emessa da primario istituto di credito di gradimento del committente stesso. La fideiussione dovrà avere efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale e fino ai due anni successivi alla sua cessazione.

3.2. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, dichiara la propria idoneità tecnico-professionale relativamente ai servizi affidati con il presente contratto.

3.3. L'appaltatore si impegna a divulgare le informazioni in materia di sicurezza in maniera completa e appropriata al personale impiegato nell'appalto. Committente e appaltatore si impegnano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché a coordinare i rispettivi interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui risultino esposti i lavoratori.

3.3. L'appaltatore si impegna al rispetto integrale di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni generali e alle procedure di comportamento necessarie, nonché alle specifiche indicazioni sui rischi esistenti che siano dovute a situazioni contingenti e che verranno prontamente fornite dal committente.

3.4. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, che l'appalto prevede i seguenti costi relativi alla sicurezza del lavoro

Articolo 4

Garanzia per conformità e vizi delle opere

4.1. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi delle opere eseguite e consegnate al committente nell'esecuzione del presente contratto. Le parti sottopongono il presente contratto, per quanto concerne detta garanzia nonché per quanto riguarda il contenuto della stessa, alla regolamentazione della materia prevista ai sensi degli articoli 1667 e 1668 del codice civile.

Articolo 5

Attrezzature e macchinari

- 5.1. Le lavorazioni dovranno corrispondere ai requisiti richiesti e dovranno essere effettuate nei tempi previsti, mediante l'utilizzo delle attrezzature di dotazione dell'appaltatore necessarie per l'esecuzione del servizio, che vengono specificamente individuate nelle seguenti:
- 5.2. L'appaltatore dichiara che tali attrezzature rispondono ai canoni di sicurezza e hanno i requisiti prescritti dalle norme antinfortunistiche, dandone dimostrazione con la relativa documentazione richiesta dalla normativa prevenzionistica, e si impegna a mantenere tali attrezzature in buona efficienza, effettuando le necessarie manutenzioni periodiche per tutta la durata del contratto d'appalto.
- 5.3. L'appaltatore potrà, altresì, eventualmente utilizzare i seguenti macchinari e/o le seguenti attrezzature di proprietà e/o nella disponibilità del committente, stante la necessità di Detti macchinari e/o attrezzature dovranno essere utilizzati secondo le seguenti modalità convenute fra le parti L'appaltatore utilizza tali beni nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del servizio e/o dell'opera e conformemente alla legislazione vigente.

Articolo 6

Luogo di lavoro e accesso dell'appaltatore

- 6.1. I terreni sui quali si porterà ad esecuzione il presente contratto sono identificati dai seguenti dati catastali
- 6.2. Resta inteso che l'accesso ai terreni è da ritenere, sin da ora, autorizzato esclusivamente al personale regolarmente assunto dall'appaltatore e alle altre persone eventualmente autorizzate dallo stesso per poter effettuare le lavorazioni oggetto dell'appalto, di cui sia fornita notizia al committente ai sensi del precedente articolo 2.

Articolo 7

Ulteriori obbligazioni dell'appaltatore e subappalto

- 7.1. Rimane a carico dell'appaltatore l'obbligo di non dare inizio ad alcun lavoro o fase di esso senza preventiva autorizzazione del committente.
- 7.2. L'appaltatore non ha facoltà di subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi e/o delle opere di cui al presente contratto senza il previo consenso scritto del committente.

Articolo 8

Proprietà e possesso dei prodotti in conto lavorazione

- 8.1. Le parti si danno reciprocamente atto che la proprietà e il possesso dei prodotti lavorati sono del committente.

Articolo 9

Corrispettivo e termini di pagamento

- 9.1. Il corrispettivo dei servizi appaltati col presente contratto viene determinato "a corpo" in euro, in ragione delle caratteristiche delle attività lavorative e delle peculiarità dei servizi attesi, oltre ad un incremento di euro qualora il servizio consegua lo speciale risultato di, oltre ad IVA. Ai fini della esatta determinazione del corrispettivo la superficie oggetto dei lavori potrà essere valutata anche attraverso planimetrie prodotte mediante rilievi con sistema GPS.
- 9.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, il committente si riserva, prima e durante l'esecuzione del servizio, il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune o necessarie; tali modifiche, in aumento o in diminuzione alle quantità e alle tipologie del servizio, saranno compensate facendo riferimento ai costi e ai prezzi determinati concordemente dalle parti. I prezzi riportati s'intendono fissi e invariabili e l'appaltatore si impegna irrevocabilmente a mantenerli per tutta la durata dei lavori, comprensivi dei periodi di sospensione del servizio, per qualsiasi ragione, e indipendentemente da qualsiasi variazione dei costi dei materiali, dei prodotti e della manodopera.
- 9.3. Il compenso che il committente corrisponderà all'appaltatore, calcolato secondo i criteri sopra esposti, è da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni inerenti all'esecuzione dei servizi e/o delle opere appaltati. La liquidazione dei compensi dovuti avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e/o dell'opera, della buona qualità dei lavori eseguiti e dell'esatto adempimento degli obblighi contributivi. Eventuali contestazioni interrompono tale termine. Il pagamento della fattura potrà essere effettuato unicamente allorché l'appaltatore attesti il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e

malattie professionali dei lavoratori, nonché la regolare effettuazione delle ritenute fiscali. Alla fattura dovrà essere allegata specifica autodichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dichiara di avere svolto regolarmente il servizio secondo quanto dettagliato e previsto nel presente contratto.

9.4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a presso IBAN o a mezzo assegno bancario non trasferibile.

Articolo 10

Recesso e risoluzione dal contratto

10.1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1671 c.c., dandone avviso all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10.2. Rimane facoltà del committente risolvere in ogni tempo il contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

- a) l'appaltatore sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori commissionati così da compromettere la buona riuscita dell'opera;
- b) l'appaltatore si rende colpevole di frode e/o di negligenza;
- c) per negligenza dell'appaltatore o per inadempimento degli obblighi assunti e sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissati dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita dei lavori e la qualità del prodotto;
- d) l'appaltatore risulti inadempiente per il versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi per il personale dipendente.

Articolo 11

Durata del contratto

11.1. I lavori dovranno essere ultimati entro, in tempo utile al fine di salvaguardare le caratteristiche del prodotto salvo particolari condizioni climatiche o ambientali:

11.2. L'appaltatore è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di euro per ogni giorno di ritardo imputabile a sé. L'importo di tale penale verrà trattenuto, senza alcuna formalità, all'atto del pagamento della prestazione con riserva di chiedere i maggiori danni che derivassero al committente in caso di ritardo.

Articolo 12

Risoluzione delle controversie

12.1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di, da un Arbitro o un Collegio Arbitrale nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 13

Forma convenzionale dei patti aggiunti

13.1. Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 14

Certificazione del contratto

14.1. Le parti concordano di avanzare apposita istanza comune alla Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di, intesa ad ottenere la certificazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 276/2003.

Articolo 15

Legge regolatrice e foro competente

15.1. La legge regolatrice del presente contratto è la Legge Italiana.

15.2. Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del codice civile in materia d' appalto e dalle leggi speciali.

15.3. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, diversa da quelle risolvibili dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 12, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto le operazioni in esso contenute sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 5 comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131).

Il presente contratto si compone di n. facciate e di n. allegati facenti parte integrante dello stesso.

Il committente s'impegna a trasmettere copia del presente contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, tempestivamente e comunque entro tre giorni, al *Comitato provinciale sull'agricoltura* presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, mediante invio con modalità telematica, all'indirizzo e-mail *dpl-macerata@lavoro.gov.it* o all'indirizzo di posta elettronica certificata *DPL.Macerata@mailcert.lavoro.gov.it* dandone notizia all'appaltatore.

Letto, accettato e sottoscritto in duplice originale.

Il Committente

L'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., ed in quanto occorre, le parti danno specifica approvazione delle clausole e disposizioni contrattuali di cui agli articoli 2, 3, 10, 12 e 15.

Il Committente

L'appaltatore

AMBITI DI ATTIVITA' ORDINARIAMENTE OGGETTO DEI CONTRATTI DI APPALTO
--

coltura	operazione	periodo	attrezzature utilizzate
VITE	potatura secca	dicembre - marzo	forbici e seghetto
	rilegatura dei tralci	dicembre - marzo	pinza rilegatore
	potatura verde	maggio - agosto	attività prettamente manuale con utilizzo saltuario di forbici o coltello
	raccolta	agosto - ottobre	forbici o coltello
OLIVO	potatura invernale	dicembre - aprile	forbici, seghetto e scala se necessaria
	potatura verde	maggio - luglio	forbici
	raccolta	ottobre - gennaio	telo, pettine, scala
FRUTTA	potatura	dicembre - marzo	forbici, seghetto e scala se necessaria
	diradamento	maggio - luglio	attività prettamente manuale con utilizzo di scala
	raccolta	maggio - novembre	attività prettamente manuale con utilizzo di scala
ORTAGGI	messa a dimora	aprile - ottobre	macchina trapiantatrice
	zappatura - diradamento	aprile - ottobre	zappa
	legatura lattuga	aprile - ottobre	attività prettamente manuale
	raccolta: taglio, pulizia della pianta e sistemazione in cassette alla rinfusa	gennaio - dicembre	coltello